

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 329 del 25/06/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24 E DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SEGNALANTI.

Il **Direttore Generale** Dr. Antonio Graziano, nominata con DPGR n. 45 del 11.06.2026, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24 E DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SEGNALANTI.

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico – procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

TRAVERSA EMMA

PREMESSO

VISTA la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

VISTO il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e s.m.i., come da ultimo modificate dalla Delibera n. 479 del 26 novembre 2025;

VISTE le Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 226 del 23 novembre 2015 con la quale è stato adottato il "Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e relative forme di tutela del dipendente (c.d. Whistleblower)" dell'ASP di Crotone;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 10 marzo 2026 di nomina della dott.ssa Emma Traversa quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'ASP di Crotone;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 18 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 ed in particolare la Sezione 2.4 "Rischi corruttivi e trasparenza";

CONSIDERATO che il predetto Regolamento è stato adottato in un contesto normativo antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e che si rende pertanto necessario procedere all'aggiornamento e alla revisione complessiva della disciplina aziendale in materia di whistleblowing, al fine di assicurarne la piena conformità al vigente quadro normativo;

PREMESSO che il D.Lgs. n. 24/2023 ha introdotto una disciplina organica in materia di segnalazione di violazioni del diritto nazionale e dell'Unione Europea, prevedendo specifiche misure di tutela a favore delle persone segnalanti;

PREMESSO che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad attivare canali interni di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

DATO ATTO che la dott.ssa Emma Traversa, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), ha predisposto il "Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (Whistleblowing) ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e dell'informativa sul trattamento dei dati personali dei segnalanti", con il supporto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per gli aspetti di competenza in materia di protezione dei dati personali;

DATO ATTO che il testo del Regolamento e la relativa Informativa sul trattamento dei dati personali dei segnalanti sono stati condivisi con il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), che ha formulato le osservazioni e i contributi di competenza recepiti nella stesura definitiva dei documenti;

DATO ATTO che è stata altresì predisposta l'Informativa sul trattamento dei dati personali dei segnalanti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;

CONSIDERATO che l'adozione del Regolamento consente di disciplinare in modo organico e uniforme il sistema aziendale di gestione delle segnalazioni di violazioni, garantendo il rispetto delle disposizioni normative vigenti e adeguati livelli di tutela dei soggetti coinvolti;

CONSIDERATO che il Regolamento costituisce misura organizzativa funzionale al rafforzamento del sistema aziendale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché alla tutela delle persone segnalanti prevista dal D.Lgs. n. 24/2023;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del Regolamento e della relativa Informativa sul trattamento dei dati personali dei segnalanti;

VISTE le leggi in materia;

Con il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario FF

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

DI APPROVARE il "Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (Whistleblowing) ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e dell'informativa sul trattamento dei dati personali dei segnalanti", allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE la "Informativa sul trattamento dei dati personali dei segnalanti", allegata al presente provvedimento sotto la lettera B), quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il Regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda;

DI DARE ATTO che il presente Regolamento sostituisce integralmente il "Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e relative forme di tutela del dipendente (c.d. Whistleblower)" approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 226 del 23 novembre 2015;

DI DARE ATTO che la gestione del canale interno di segnalazione è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), e che la nomina del soggetto gestore sostitutivo sarà formalizzata mediante separato atto organizzativo;

DI DEMANDARE al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

DI DEMANDARE alla U.O.C. Affari Generali, Legali e Assicurativi gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione del Regolamento e dell'Informativa sul sito istituzionale dell'Azienda nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Elisabetta Tripodi

Il Direttore Sanitario FF
Dr. Lucio Cosentino

Il Direttore Generale
Dr. Antonio Graziano

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

Indice

- Art. 1 – Quadro normativo
- Art. 2 – Scopo e finalità
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Soggetti legittimati a effettuare segnalazioni
- Art. 5 – Oggetto delle segnalazioni
- Art. 6 – Canali di segnalazione e modalità di trasmissione
- Art. 7 – Procedura di gestione delle segnalazioni
- Art. 8 – Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali
- Art. 9 – Tutela del segnalante e divieto di ritorsione
- Art. 10 – Misure di sostegno al segnalante
- Art. 11 – Gestione delle segnalazioni riguardanti il RPCT
- Art. 12 – Sostituzione temporanea del RPCT
- Art. 13 – Disposizioni finali

ART. 1 QUADRO NORMATIVO

L'istituto del whistleblowing è stato introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190, mediante l'inserimento dell'art. 54-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

La disciplina è stata successivamente oggetto di interventi di rafforzamento e ampliamento, fino all'adozione del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

Il citato decreto legislativo, in vigore dal 15 luglio 2023, ha introdotto una disciplina organica in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali, abrogando la previgente disciplina di cui all'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001.

La normativa vigente prevede specifiche misure a tutela dei soggetti che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione, nonché la protezione da eventuali ritorsioni.

Il presente regolamento è adottato in attuazione della suddetta disciplina, nonché delle Linee guida approvate da ANAC con delibera n. 478 del 2025, al fine di definire le modalità di gestione del canale interno di segnalazione e assicurare il rispetto dei principi di riservatezza, autonomia e indipendenza..

ART. 2 SCOPO E FINALITÀ

Il presente regolamento definisce e disciplina la gestione del sistema interno di segnalazione delle violazioni (whistleblowing), fornendo indicazioni operative in ordine all'oggetto, ai contenuti, ai soggetti legittimati e alle modalità di trasmissione e gestione delle segnalazioni effettuate nell'ambito del contesto lavorativo.

Il regolamento è volto a garantire::

- la corretta, efficace e tempestiva gestione delle segnalazioni;
- la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione;
- la sicurezza dei dati personali trattati;
- l'autonomia e l'indipendenza del soggetto gestore del canale;
- la tracciabilità delle attività svolte.

Il presente regolamento, inoltre:

a) disciplina la procedura di segnalazione interna e le modalità di gestione delle segnalazioni da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);

b) definisce il ruolo e i compiti dei soggetti autorizzati ad accedere alle informazioni e ai dati contenuti nelle segnalazioni;

- c) regola le modalità di interlocuzione con il segnalante, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e sicurezza;
- d) individua le modalità di eventuale trasmissione della segnalazione a soggetti competenti, interni o esterni all'Ente;
- e) richiama i canali alternativi previsti dalla normativa vigente (segnalazione esterna, divulgazione pubblica e denuncia all'autorità giudiziaria o contabile), nonché le indicazioni contenute nelle Linee guida di ANAC.

ART. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) segnalazione (o segnalazione interna): la comunicazione di informazioni sulle violazioni effettuata in forma scritta o orale, secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- b) violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda, consistenti in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, nonché violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali;
- c) segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- d) persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come soggetto cui la violazione è attribuita o comunque implicata;
- e) facilitatore: la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo;
- f) gestore del canale: il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), cui è attribuita la gestione delle segnalazioni interne;
- g) gestore sostitutivo: il soggetto individuato dall'Azienda, con apposito atto organizzativo, nei casi di assenza, impedimento o conflitto di interessi del RPCT, nonché nelle ipotesi in cui la segnalazione lo riguardi, cui è attribuita in via esclusiva la gestione della segnalazione;
- h) canale interno di segnalazione: l'insieme degli strumenti e delle modalità, anche informatiche e non, predisposti dall'Azienda per la ricezione e la gestione delle segnalazioni, nel rispetto dei requisiti di riservatezza e sicurezza, comprensivo delle modalità scritte e orali disciplinate dal presente regolamento;
- i) segnalazione anonima: la segnalazione priva di elementi identificativi del segnalante, che non consente di risalire alla sua identità;
- j) ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della segnalazione e idoneo a provocare un danno ingiusto al segnalante;
- k) riscontro: la comunicazione fornita al segnalante in merito alle attività svolte o previste a seguito della segnalazione;

ART. 4 SOGGETTI LEGITTIMATI A EFFETTUARE SEGNALAZIONI

Il presente regolamento si applica ai soggetti indicati dall'art. 3 del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che operano nell'ambito del contesto lavorativo dell'Azienda e che sono venuti a conoscenza di violazioni in ragione del rapporto giuridico intrattenuto.

In particolare, possono effettuare segnalazioni:

- a) i dipendenti dell'Azienda;
- b) i dirigenti;
- c) i lavoratori autonomi, i collaboratori, i consulenti e i liberi professionisti;
- d) i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Azienda;
- e) i tirocinanti, retribuiti e non, e i volontari;
- f) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche esercitate di fatto.

Le tutele previste dal presente regolamento si applicano anche quando le informazioni sulle violazioni sono acquisite:

- durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente alla cessazione del rapporto giuridico.

Resta fermo che, per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, la segnalazione effettuata ai sensi del presente regolamento non sostituisce, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale.

ART. 5 OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Costituiscono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

In particolare, sono segnalabili comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazioni del diritto dell'Unione europea, come individuate dall'art. 2 del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- condotte volte ad occultare violazioni;

- violazioni già commesse o non ancora commesse, ma che il segnalante ritiene ragionevolmente possano verificarsi sulla base di elementi concreti.

Le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e risultare, per quanto possibile, circostanziate, con indicazione:

- delle circostanze di tempo e di luogo;
- della descrizione dei fatti;
- degli eventuali soggetti coinvolti;
- di ogni elemento utile alla verifica.

È possibile allegare documenti e indicare ulteriori soggetti a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione qualora risultino adeguatamente circostanziate e supportate da elementi di fatto idonei a consentire le verifiche del caso; in tali ipotesi, esse sono trattate secondo le medesime modalità previste per le segnalazioni non anonime, ferma restando la limitazione delle interlocuzioni con il segnalante.

Non costituiscono oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale relative al rapporto di lavoro;
- le segnalazioni manifestamente infondate;
- le informazioni di dominio pubblico;
- le notizie basate su mere indiscrezioni o “voci di corridoio”;
- le irregolarità di carattere meramente organizzativo prive di rilievo illecito;
- le segnalazioni già disciplinate da specifiche procedure obbligatorie previste dalla normativa di settore.

Resta ferma, nei casi previsti dalla normativa vigente, la responsabilità disciplinare, civile e penale del segnalante qualora sia accertata la presentazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni infondate basate su circostanze non veritiere.

ART. 6

CANALI DI SEGNALEZIONE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE

L'Azienda mette a disposizione dei soggetti legittimati un canale interno di segnalazione denominato “Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing policy)”, accessibile tramite apposita sezione del sito istituzionale, idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione, nonché la sicurezza dei dati trattati.

Le segnalazioni sono ricevute e gestite dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), quale gestore del canale, salvo i casi disciplinati dal presente regolamento.

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- a) in forma scritta, tramite il canale interno di segnalazione accessibile dal sito istituzionale al seguente link: <https://aziendasanitariaprovincialeidicrotone.whistleblowing.it/#/>. La piattaforma informatica consente l'invio delle segnalazioni in modalità riservata e, ove previsto, anche anonima, assicurando adeguati livelli di sicurezza e protezione dei dati trattati, in conformità al D.Lgs. n. 24/2023. Resta

ferma, in via residuale, la possibilità di invio in forma cartacea secondo modalità idonee a garantire la riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione;

b) in forma orale, attraverso sistemi idonei alla registrazione o verbalizzazione, ovvero mediante richiesta di incontro diretto con il RPCT. La registrazione della voce o dell'incontro è consentita esclusivamente previo consenso espresso del segnalante. In assenza di consenso, la segnalazione è documentata mediante un resoconto dettagliato o verbale testuale, offrendo al segnalante l'opportunità di verificare, rettificare e confermare il contenuto mediante la propria sottoscrizione.

Le modalità operative per l'accesso al canale, nonché le eventuali ulteriori forme di trasmissione delle segnalazioni, sono rese disponibili sul sito istituzionale dell'Azienda, nella sezione dedicata.

Il canale interno di segnalazione assicura:

- la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti;
- la sicurezza dei dati trattati;
- la gestione delle interlocuzioni in modalità protetta;
- la tracciabilità delle operazioni effettuate.

Accesso e gestione delle segnalazioni

L'accesso alle segnalazioni è riservato esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), salvo quanto previsto nei casi di assenza, impedimento o conflitto di interessi.

Nei casi di assenza, impedimento o conflitto di interessi del RPCT, nonché quando la segnalazione lo riguarda, l'accesso e la gestione delle segnalazioni sono attribuiti esclusivamente al soggetto gestore sostitutivo individuato ai sensi del presente regolamento.

In tali ipotesi, l'Azienda assicura, mediante idonee misure organizzative, che l'accesso al canale e alle segnalazioni sia esercitato esclusivamente dal soggetto gestore sostitutivo, con esclusione del RPCT da ogni attività di accesso e gestione.

Canali alternativi

Resta ferma la possibilità per il segnalante di utilizzare i canali esterni previsti dalla normativa vigente, tra cui:

- segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

ART. 7

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), quale gestore del canale interno, cura la gestione delle segnalazioni nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità, tempestività e tracciabilità.

Ricevuta la segnalazione, il RPCT ne cura la presa in carico, procedendo alla registrazione e a una preliminare valutazione circa la riconducibilità della stessa all'ambito del whistleblowing e la sussistenza dei presupposti per la trattazione.

Entro sette giorni dalla ricezione, è trasmesso al segnalante un avviso di ricevimento, attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio.

Qualora la segnalazione risulti manifestamente infondata, generica o non rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, il RPCT procede all'archiviazione, dandone, ove possibile, comunicazione al segnalante.

Nei casi in cui la segnalazione risulti ammissibile, il RPCT avvia le necessarie attività istruttorie, che possono comprendere l'acquisizione di documenti e informazioni, l'audizione di soggetti informati sui fatti e il coinvolgimento delle strutture interne competenti, nel rispetto delle esigenze di riservatezza.

Nel corso dell'istruttoria, il RPCT può interloquire con il segnalante, attraverso il canale utilizzato, al fine di acquisire elementi integrativi utili alla valutazione dei fatti.

Qualora emergano profili di competenza di altri soggetti, il RPCT provvede alla trasmissione della segnalazione, nel rispetto della riservatezza, alle strutture interne competenti ovvero alle Autorità competenti, incluse quelle giudiziarie o contabili.

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, il RPCT fornisce al segnalante un riscontro in merito alle attività svolte o previste a seguito della segnalazione; il riscontro può avere carattere interlocutorio qualora le attività istruttorie siano ancora in corso.

Nei casi di assenza, impedimento o conflitto di interessi del RPCT, nonché nelle ipotesi in cui la segnalazione lo riguardi, tutte le attività di cui al presente articolo sono svolte dal soggetto gestore sostitutivo.

ART. 8

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Azienda garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e di ogni altro soggetto menzionato nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, sin dal momento della ricezione e in ogni fase successiva della gestione.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso espresso, a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata qualora la contestazione sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile ai fini della difesa dell'incolpato, la segnalazione potrà essere utilizzata solo previo consenso espresso del segnalante a rivelare la propria identità.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi della normativa vigente. Inoltre, ai sensi dell'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), i diritti privacy della

persona coinvolta (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, ecc. di cui agli artt. 15-22 del GDPR) possono essere limitati o ritardati qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante o allo svolgimento delle attività di verifica e indagine.

I dati personali trattati nell'ambito della gestione delle segnalazioni sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione.

L'accesso alle segnalazioni è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati, individuati nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) o nel soggetto gestore sostitutivo nei casi previsti dal presente regolamento.

L'Azienda adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei dati e a prevenire accessi non autorizzati, perdita o divulgazione delle informazioni.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, salvo la necessità di dover conservare per un tempo superiore i dati relativi alla segnalazione esclusivamente per fini difensivi.

L'Azienda agisce in qualità di Titolare del Trattamento. Il RPCT e l'eventuale soggetto gestore sostitutivo operano in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, previa specifica nomina contenente istruzioni operative e vincoli di riservatezza.

In quanto il canale di segnalazione è gestito tramite una piattaforma informatica fornita da terzi, il fornitore del servizio è formalmente designato quale Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), con l'obbligo di garantire adeguate misure tecniche e organizzative.

L'Azienda fornisce ai segnalanti idonea informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR. L'informativa rivolta ai segnalanti è resa facilmente accessibile e consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda, all'interno della sezione 'Amministrazione Trasparente', in prossimità del link 'Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing policy)'.

In stretta applicazione del principio di minimizzazione, i dati personali che non sono manifestamente utili all'elaborazione di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. Inoltre, nel corso dell'istruttoria, il RPCT o il gestore sostitutivo adottano tutte le misure organizzative e di sicurezza necessarie affinché i soggetti eventualmente coinvolti nell'attività istruttoria non vengano a conoscenza di dati o elementi idonei, anche indirettamente, a rivelare l'identità del segnalante.

L'Azienda, nell'adozione dei canali di segnalazione, ha provveduto a effettuare e documentare una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

ART. 9
TUTELA DEL SEGNALANTE E DIVIETO DI RITORSIONE

Nei confronti del segnalante non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione, diretta o indiretta, posta in essere in conseguenza della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che, in ragione della segnalazione, provochi o possa provocare un danno ingiusto al segnalante.

Le misure di protezione si applicano quando sussiste un collegamento tra la segnalazione e il comportamento ritorsivo, indipendentemente dai motivi che hanno indotto il segnalante a effettuare la segnalazione.

Le tutele previste dal presente regolamento si estendono anche:

- ai casi in cui la segnalazione sia inizialmente anonima e il segnalante sia successivamente identificato;
- alle segnalazioni effettuate alle autorità competenti, anche a livello europeo;
- alle divulgazioni pubbliche effettuate nei casi previsti dalla normativa vigente.

Le misure di protezione non si applicano nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per reati di diffamazione o calunnia, ovvero la responsabilità civile per dolo o colpa grave.

Resta fermo quanto previsto in materia di riservatezza dell'identità del segnalante e di sottrazione della segnalazione al diritto di accesso, ai sensi della normativa vigente.

ART. 10
MISURE DI SOSTEGNO AL SEGNALANTE

Il segnalante può avvalersi delle misure di sostegno previste dalla normativa vigente, consistenti in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito fornite da enti del Terzo settore individuati ai sensi del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Le modalità di accesso a tali misure e l'elenco degli enti che le erogano sono disponibili sul sito istituzionale di ANAC.

ART. 11
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI IL RPCT

Il presente articolo disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni che riguardano il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), al fine di garantire l'autonomia, l'imparzialità e la riservatezza del procedimento.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT, la gestione della stessa è attribuita esclusivamente al soggetto gestore sostitutivo, individuato dall'Azienda con apposito atto organizzativo.

Qualora, in sede di primo accesso al canale di segnalazione, emerga che la segnalazione riguarda il RPCT, lo stesso è tenuto ad astenersi immediatamente da qualsiasi ulteriore attività di esame, gestione o approfondimento della segnalazione.

In tali ipotesi, il RPCT provvede senza indugio a trasmettere la gestione della segnalazione al soggetto gestore sostitutivo, senza effettuare ulteriori valutazioni nel merito.

Il soggetto gestore sostitutivo assume integralmente la gestione della segnalazione, svolgendo tutte le attività previste dal presente regolamento, nel rispetto dei principi di autonomia, indipendenza, riservatezza e tracciabilità.

Ogni attività connessa alla segnalazione è svolta in modo da garantire l'esclusione del RPCT da qualsiasi fase del procedimento successiva all'individuazione della circostanza che lo riguarda.

ART. 12 SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL RPCT

Al fine di garantire la continuità operativa del sistema di gestione delle segnalazioni, nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), le relative funzioni sono svolte dal soggetto gestore sostitutivo, individuato dall'Azienda con apposito atto organizzativo.

La sostituzione opera nei casi in cui l'assenza o l'impedimento del RPCT possa compromettere il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente e, in particolare, del termine di sette giorni per la trasmissione dell'avviso di ricevimento al segnalante.

Il RPCT, ove possibile, provvede preventivamente a informare il soggetto gestore sostitutivo del periodo di assenza, assicurando le condizioni necessarie per l'accesso al canale e la gestione delle segnalazioni.

Durante il periodo di sostituzione:

- l'accesso al canale di segnalazione è esercitato esclusivamente dal soggetto gestore sostitutivo;
- il RPCT si astiene da ogni accesso al sistema;
- il soggetto sostitutivo cura tutte le attività necessarie a garantire il rispetto degli adempimenti normativi, ivi compreso l'invio dell'avviso di ricevimento.

Al rientro, il RPCT riprende la gestione delle segnalazioni, fatto salvo quanto previsto nei casi di conflitto di interessi o di segnalazioni che lo riguardino.

Il soggetto gestore sostitutivo opera nel rispetto dei principi di riservatezza, autonomia, indipendenza e tracciabilità.

ART. 13
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di whistleblowing e alle Linee guida emanate da ANAC.

Il presente regolamento è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Azienda.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

EX ART. 13 e 14, GDPR

per la gestione delle segnalazioni whistleblowing

1. Titolare del trattamento dei dati personali e responsabile della protezione dati

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) il Titolare del Trattamento dei dati personali è L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Crotone, con sede legale in Crotone (KR) - Via Mario Nicoletta – 88900, P. Iva e C.F. 01997410798. Il Titolare informa che i dati personali, raccolti ai fini della ricezione e gestione delle segnalazioni pervenute tramite i canali attivati dall’Ente, saranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile, garantendo i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti.

Il Responsabile della Protezione dei dati (RDP/DPO) è raggiungibile all’indirizzo e-mail dpokr@asp.crotone.it

2. Origine e tipologia dei dati trattati

Interessato è la persona fisica identificata o identificabile cui si riferisce il dato personale (v. art. 4, par. 1, n. 1 GDPR). Ai fini della presente Informativa, si considerano quale interessati, e, pertanto, sono destinatari della stessa:

- la persona segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
- il facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- gli altri soggetti di cui all’art. 3 co. 5 D.Lgs. 24/2023 a cui si estendono le misure di protezione;
- la persona coinvolta: la persona fisica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.

I dati oggetto di trattamento sono riconducibili alle categorie di seguito descritte:

- dati identificativi e di contatto, quali nome e cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono (laddove l’interessato non intenda rimanere anonimo);
- dati relativi al rapporto con il Titolare;
- altri dati che saranno forniti dalla persona segnalante nella compilazione del form di segnalazione o in occasione della segnalazione orale o scritta a mezzo raccomandata;
- altri dati che saranno successivamente acquisiti dal Gestore della segnalazione nell’ambito dell’attività istruttoria.

Si segnala che nella gestione delle segnalazioni potrebbero essere oggetto di trattamento dati appartenenti a categorie particolari di dati di cui all’articolo 9 GDPR, anche laddove la segnalazione sia eseguita mediante registrazione audio, nonché dati relativi a condanne penali e a reati ex art. 10 GDPR.

3. Modalità e finalità del trattamento

I Dati Personali degli Interessati sono trattati tramite strumenti, idonei a garantire la sicurezza in termini di riservatezza, integrità e disponibilità evitando accessi non autorizzati, diffusione e modifiche non autorizzate, grazie all'implementazione di adeguate misure di sicurezza tecniche, fisiche e organizzative.

I dati personali degli interessati verranno trattati dal Titolare ai sensi dell'art. 5 del GDPR nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. 24/2023 e del principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR.

Rimane inteso che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Si ricorda, in ogni caso, che la Segnalazione può essere trasmessa in forma anonima, tuttavia, la trasmissione di una Segnalazione in forma non anonima agevola la gestione della Segnalazione stessa.

I Dati Personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) presa in carico della segnalazione da parte del gestore,
- b) invio di eventuali richieste e/o ricezione di riscontro alle richieste inviate dal segnalante e dai gestori della segnalazione,
- c) gestione istruttoria: esecuzione di verifiche sulla fondatezza della segnalazione,
- d) gestione dei provvedimenti conseguenti, anche sotto il profilo disciplinare;
- e) difesa in giudizio;
- f) eventuale registrazione della segnalazione.

4. Base giuridica del trattamento e natura del conferimento dei dati

Con riguardo alla finalità di cui ai punti a), b) e c) che precedono, la base giuridica del trattamento è l'art. 6, comma 1, lettera c) del GDPR – “adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare” ossia il D.lgs. 24/2023.

La base giuridica è, altresì, rinvenibile, per ciò che riguarda il trattamento di categorie particolari di dati, nell'articolo 9, par. 2, lett. b) del GDPR in quanto il trattamento è necessario per assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nonché nell'articolo 9, par. 2 lett. g) del GDPR in quanto il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base dell'art. 2-sexies del D. Lgs. n. 196/2003.

Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati resosi eventualmente necessario per la gestione della segnalazione ricevuta è legittimo sulla base dell'art. 10 GDPR in correlazione con l'art. 2-octies del D. Lgs. n. 196/2003.

Con riguardo alle finalità di cui al punto e) che precede, la base giuridica del trattamento è l'art. 6, comma 1, lettera f) del GDPR – “perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi” alla difesa in giudizio.

Nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale, qualora si intenda procedere alla registrazione della segnalazione, sarà previamente richiesto uno specifico consenso al trattamento della voce dell'interessato, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR.

Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è, in tutti i casi sopra evidenziati, facoltativo, ma il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di procedere alla gestione della segnalazione.

5. Periodo di conservazione

I dati personali degli Interessati sono conservati per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Resta in ogni caso ferma la facoltà per il Titolare di conservare i dati personali per un diverso o ulteriore periodo in caso di eventuali contenziosi, richieste dell'autorità competente.

6. Decisioni automatizzate

In nessun caso i dati personali raccolti per le finalità sopraindicate saranno sottoposti a trattamenti automatizzati, compresa la profilazione ai sensi dell'art. 22 del GDPR.

7. Comunicazione e diffusione

I Dati Personali vengono trattati dal Gestore delle segnalazioni debitamente individuato dal Titolare con formalizzazione della nomina a soggetto autorizzato al trattamento, ex art. 29, GDPR e 2-*quaterdecies*, d. lgs. 196/2003.

Potranno inoltre essere condivisi con:

- il fornitore che offre e gestisce la piattaforma web dedicata alle Segnalazioni;
- consulenti esterni, quali, ad esempio, studi legali, eventualmente coinvolti nella fase istruttoria e gestione della Segnalazione;
- soggetti, organi, enti o Autorità verso cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate, ove necessario, saranno debitamente nominati, a seconda dei casi, quali responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR o autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2 *quaterdecies* del D.lgs. 196/2003.

Previo espresso consenso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità, inoltre, i dati a lui riferibili possono essere comunicati a soggetti terzi nell'ambito dell'attività

istruttoria e nell'ambito del procedimento disciplinare instaurato a carico del segnalato, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato. In caso contrario, la segnalazione non sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare.

I dati personali degli interessati potranno essere altresì comunicati a soggetti pubblici, per l'adempimento di obblighi di legge o per soddisfare richieste dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

I dati non verranno diffusi.

7. Trasferimento dei dati personali all'estero

I dati non sono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Qualora ciò risulti necessario per la gestione delle attività di cui sopra, l'ASP di Crotone si impegnerà a rispettare le disposizioni di cui al capo V del GDPR. In ogni caso, in caso di necessario trasferimento a terzi, saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti.

8. Esercizio dei diritti dell'interessato

All'interessato vengono riconosciuti i seguenti diritti previsti dal GDPR:

- a) accesso ai dati personali e a qualsiasi informazione inerente al loro trattamento;
- b) rettifica dei dati personali inesatti;
- c) cancellazione dei dati;
- d) limitazione del trattamento e opposizione (quando possibile);
- e) portabilità dei dati dall'ASP di Crotone ad altro Titolare del trattamento o ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

L'interessato può in ogni caso presentare reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Si precisa che le richieste formulate da ogni interessato potranno essere oggetto di diniego nei casi previsti dalla normativa vigente. In ogni caso, il Titolare del trattamento fornirà un riscontro all'interessato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, eventualmente dando evidenza delle ragioni del diniego.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del D. Lgs. n. 196/2003. Un caso che giustifica il diniego è quello in cui l'esercizio di tali diritti possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante. In tale ipotesi i diritti in questione possono essere esercitati per il tramite del Garante per la Protezione dei Dati Personali (con le modalità di cui all'art. 160 del Codice Privacy), il quale informa l'interessato di avere eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra è possibile utilizzare i canali di segnalazione tradizionali previsti dalla Procedura di gestione delle segnalazioni. Il Gestore delle segnalazioni provvederà alla valutazione ed eventuale soddisfazione della richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato, con il supporto del DPO, in modo da garantire la riservatezza degli interessati coinvolti.

In ogni caso per qualsiasi questione relativa al trattamento dei dati personali è sempre possibile contattare il DPO dpokr@asp.crotone.it

Il Titolare del trattamento,
A.S.P. di Crotone

PARERE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Sulla proposta n. 2323/2026 dell' Unità DIREZIONE AMMINISTRATIVA ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24 E DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SEGNALANTI. si esprime parere favorevole in merito all'adozione della deliberazione.

Crotone, 19/06/2026

Il Direttore Amministrativo
Dr. ssa Elisabetta Tripodi
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

PARERE DIRETTORE SANITARIO

Sulla proposta n. 2323/2026 dell' Unità DIREZIONE AMMINISTRATIVA ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24 E DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SEGNALANTI. si esprime parere sanitario favorevole in merito all'adozione della deliberazione.

Crotone, 25/06/2026

Il Direttore Sanitario
Dr. Lucio Cosentino
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA N 329 DEL 25/06/2026

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) AI SENSI DEL D.LGS. 10
MARZO 2023, N. 24 E DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI DEI SEGNALENTI..**

La presente Delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria di Crotone in data 25/06/2026 e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi.

Crotone 25/06/2026

**Il Funzionario Incaricato
FERRANTE GIULIA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs
n 82/2005 e s.m.i.)